



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/25

13 luglio 2012

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

- D.M. n. 141 dell'11.7.2012. Bando di concorso a n. 338 posti di Capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - posti disponibili al 31.12.2006 - decorrenza 1.1.2007.
pag. 5
- D.M. n. 142 dell'11.7.2012. Bando di concorso a n. 528 posti di Capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - posti disponibili al 31.12.2007 - decorrenza 1.1.2008.
pag. 12
- D.M. n. 143 dell'11.7.2012. Bando di concorso a n. 363 posti di Capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - posti disponibili al 31.12.2008 - decorrenza 1.1.2009.
pag. 19
- D.M. n. 144 dell'11.7.2012. Bando di concorso a n. 264 posti di Capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - posti disponibili al 31.12.2009 - decorrenza 1.1.2010.
pag. 26
- D.M. n. 145 dell'11.7.2012. Bando di concorso a n. 314 posti di Capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - posti disponibili al 31.12.2010 - decorrenza 1.1.2011.
pag. 33
- D.M. n. 146 dell'11.7.2012. Bando di concorso a n. 220 posti di Capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - posti disponibili al 31.12.2011 - decorrenza 1.1.2012.
pag. 40



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

D.M. n. 141

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237 recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto l’art. 3 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.”;

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, così come rideterminata dagli artt. 1 e 2 del DM 8 maggio 2006, n. 222 e incrementata dall’art. 3, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n.272 convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49;

Vista la nota n. 7235 del 5 marzo 2012 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che alla data del 31 dicembre 2006 risultavano vacanti n. 338 posti nella qualifica di capo reparto, di cui n. 312 da generico, n. 7 da portuale, n. 13 da sommozzatore, n. 6 da radioriparatore;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per la promozione alla qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai sensi del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, è indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 338 posti, disponibili al 31 dicembre 2006 nella qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 312 da generico, n. 7 da portuale, n. 13 da sommozzatore, n. 6 da radioriparatore.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2007.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2006, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto computato ai sensi dell'art. 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2006, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura per la promozione alla qualifica di capo reparto, decorrenza 1 gennaio 2007, **redatta sull' allegato modulo A) che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata presso la sede di servizio** (Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Direzione Regionale, Direzione Centrale o Ufficio) ovvero essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento presso la medesima sede.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere presentata o spedita entro il termine perentorio di **trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno** e di cui sarà data notizia sui siti di cui al precedente art.1.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di ricezione desumibile dal protocollo apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza, ovvero, in caso di utilizzo del servizio postale, dal timbro di spedizione della raccomandata.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione indicati nella domanda devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 3 comma 5 del citato decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d) sede di servizio;
- e) di possedere la qualifica di capo squadra esperto e i requisiti di anzianità di cui al precedente articolo 1;
- f) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2006 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- g) **(solo per gli specialisti)** di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data e la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- h) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza:
 - nel ruolo dei capi squadra compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
 - nel ruolo dei vigili del fuoco compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
- i) di essere o meno incorso nella perdita di anzianità di servizio specificando, in caso positivo, se determinata da:
 - aspettativa per motivi personali o di famiglia;
 - dimissioni dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
 - qualsiasi altro titolo
- l) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- m) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- n) titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 237 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2006.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

L'anzianità posseduta nel ruolo dei Vigili del Fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00.

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che verrà pubblicata sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno, nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso i posti residui saranno attribuiti mediante lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del presente bando.

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfv.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area II, Via Cavour 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente della suddetta Area II.

Art. 10

Disposizioni finali

Le pubblicazioni sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Roma, 11 luglio 2012

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

D.M. n. 142

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237 recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto l’art. 3 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.”;

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, così come rideterminata dagli artt. 1 e 2 del DM 8 maggio 2006, n. 222 e incrementata dall’art. 3, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n.272 convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49;

Vista la nota n. 7235 del 5 marzo 2012 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano vacanti n. 528 posti nella qualifica di capo reparto, di cui n. 504 da generico, n. 13 da portuale, n. 9 da sommozzatore, n. 2 da radioriparatore;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per la promozione alla qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai sensi del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, è indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 528 posti, disponibili al 31 dicembre 2007 nella qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 504 da generico, n. 13 da portuale, n. 9 da sommozzatore, n. 2 da radioriparatore.

In aggiunta ai suddetti posti, saranno messi a concorso quelli che dovessero restare comunque scoperti nella precedente procedura a capo reparto.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2008.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2007, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto computato ai sensi dell'art. 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2007, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvuf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura per la promozione alla qualifica di capo reparto, decorrenza 1 gennaio 2008, **redatta sull' allegato modulo A) che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata presso la sede di servizio** (Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Direzione Regionale, Direzione Centrale o Ufficio) ovvero essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento presso la medesima sede.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere presentata o spedita entro il termine perentorio di **trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno** e di cui sarà data notizia sui siti di cui al precedente art.1.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di ricezione desumibile dal protocollo apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza, ovvero, in caso di utilizzo del servizio postale, dal timbro di spedizione della raccomandata.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione indicati nella domanda devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3 comma 5 del citato decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d) sede di servizio;
- e) di possedere la qualifica di capo squadra esperto e i requisiti di anzianità di cui al precedente articolo 1;
- f) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2007 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- g) **(solo per gli specialisti)** di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data e la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- h) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza:
 - nel ruolo dei capi squadra compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
 - nel ruolo dei vigili del fuoco compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
- i) di essere o meno incorso nella perdita di anzianità di servizio specificando, in caso positivo, se determinata da:
 - aspettativa per motivi personali o di famiglia;
 - dimissioni dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
 - qualsiasi altro titolo
- l) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- m) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- n) titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 237 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2007.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

L'anzianità posseduta nel ruolo dei Vigili del Fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00.

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che verrà pubblicata sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno, nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso i posti residui saranno attribuiti mediante lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del presente bando.

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfv.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area II, Via Cavour 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente della suddetta Area II.

Art. 10

Disposizioni finali

Le pubblicazioni sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Roma, 11 luglio 2012

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

D.M. n. 143

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237 recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto l’art. 3 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.”;

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, così come rideterminata dagli artt. 1 e 2 del DM 8 maggio 2006, n. 222 e incrementata dall’art. 3, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n.272 convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49;

Vista la nota n. 7235 del 5 marzo 2012 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che alla data del 31 dicembre 2008 risultavano vacanti n. 363 posti nella qualifica di capo reparto, di cui n. 342 da generico, n. 7 da portuale, n. 9 da sommozzatore, n. 5 da radioriparatore;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per la promozione alla qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai sensi del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, è indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 363 posti, disponibili al 31 dicembre 2008 nella qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 342 da generico, n. 7 da portuale, n. 9 da sommozzatore, n. 5 da radioriparatore.

In aggiunta ai suddetti posti, saranno messi a concorso quelli che dovessero restare comunque scoperti nella precedente procedura a capo reparto.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2009.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2008, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto computato ai sensi dell'art. 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2008, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura per la promozione alla qualifica di capo reparto, decorrenza 1 gennaio 2009, **redatta sull' allegato modulo A) che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata presso la sede di servizio** (Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Direzione Regionale, Direzione Centrale o Ufficio) ovvero essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento presso la medesima sede.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere presentata o spedita entro il termine perentorio di **trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno** e di cui sarà data notizia sui siti di cui al precedente art.1.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di ricezione desumibile dal protocollo apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza, ovvero, in caso di utilizzo del servizio postale, dal timbro di spedizione della raccomandata.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione indicati nella domanda devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 3 comma 5 del citato decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d) sede di servizio;
- e) di possedere la qualifica di capo squadra esperto e i requisiti di anzianità di cui al precedente articolo 1;
- f) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2008 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- g) **(solo per gli specialisti)** di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data e la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- h) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza:
 - nel ruolo dei capi squadra compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
 - nel ruolo dei vigili del fuoco compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
- i) di essere o meno incorso nella perdita di anzianità di servizio specificando, in caso positivo, se determinata da:
 - aspettativa per motivi personali o di famiglia;
 - dimissioni dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
 - qualsiasi altro titolo
- l) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- m) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- n) titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 237 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2008.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

L'anzianità posseduta nel ruolo dei Vigili del Fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00.

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che verrà pubblicata sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno, nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso i posti residui saranno attribuiti mediante lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del presente bando.

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfv.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area II, Via Cavour 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente della suddetta Area II.

Art. 10

Disposizioni finali

Le pubblicazioni sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Roma, 11 luglio 2012

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

D.M. n. 144

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237 recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto l’art. 3 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.”;

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, così come rideterminata dagli artt. 1 e 2 del DM 8 maggio 2006, n. 222 e incrementata dall’art. 3, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n.272 convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49;

Vista la nota n. 7235 del 5 marzo 2012 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che alla data del 31 dicembre 2009 risultavano vacanti n. 264 posti nella qualifica di capo reparto, di cui n. 239 da generico, n. 12 da portuale, n. 12 da sommozzatore, n. 1 da radioriparatore;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per la promozione alla qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai sensi del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, è indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 264 posti, disponibili al 31 dicembre 2009 nella qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 239 da generico, n. 12 da portuale, n. 12 da sommozzatore, n. 1 da radioriparatore.

In aggiunta ai suddetti posti, saranno messi a concorso quelli che dovessero restare comunque scoperti nella precedente procedura a capo reparto.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2010.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2009, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto computato ai sensi dell'art. 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2009, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvuf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura per la promozione alla qualifica di capo reparto, decorrenza 1 gennaio 2010, **redatta sull' allegato modulo A) che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata presso la sede di servizio** (Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Direzione Regionale, Direzione Centrale o Ufficio) ovvero essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento presso la medesima sede.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere presentata o spedita entro il termine perentorio di **trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno** e di cui sarà data notizia sui siti di cui al precedente art.1.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di ricezione desumibile dal protocollo apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza, ovvero, in caso di utilizzo del servizio postale, dal timbro di spedizione della raccomandata.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione indicati nella domanda devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2009 ai sensi dell'art. 3 comma 5 del citato decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d) sede di servizio;
- e) di possedere la qualifica di capo squadra esperto e i requisiti di anzianità di cui al precedente articolo 1;
- f) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2009 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- g) **(solo per gli specialisti)** di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data e la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- h) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza:
 - nel ruolo dei capi squadra compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
 - nel ruolo dei vigili del fuoco compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
- i) di essere o meno incorso nella perdita di anzianità di servizio specificando, in caso positivo, se determinata da:
 - aspettativa per motivi personali o di famiglia;
 - dimissioni dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
 - qualsiasi altro titolo
- l) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- m) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- n) titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 237 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2009.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

L'anzianità posseduta nel ruolo dei Vigili del Fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00.

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che verrà pubblicata sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno, nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso i posti residui saranno attribuiti mediante lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del presente bando.

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area II, Via Cavour 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente della suddetta Area II.

Art. 10

Disposizioni finali

Le pubblicazioni sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Roma, 11 luglio 2012

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

D.M. n. 145

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237 recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto l’art. 3 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.”;

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, così come rideterminata dagli artt. 1 e 2 del DM 8 maggio 2006, n. 222 e incrementata dall’art. 3, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n.272 convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49;

Vista la nota n. 7235 del 5 marzo 2012 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che alla data del 31 dicembre 2010 risultavano vacanti n. 314 posti nella qualifica di capo reparto, di cui n. 288 da generico, n. 13 da portuale, n. 10 da sommozzatore, n.3 da radioriparatore;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per la promozione alla qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai sensi del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, è indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 314 posti, disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 288 da generico, n. 13 da portuale, n. 10 da sommozzatore, n.3 da radioriparatore.

In aggiunta ai suddetti posti, saranno messi a concorso quelli che dovessero restare comunque scoperti nella precedente procedura a capo reparto.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2011.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2010, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto computato ai sensi dell'art. 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2010, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvuf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura per la promozione alla qualifica di capo reparto, decorrenza 1 gennaio 2011, **redatta sull' allegato modulo A) che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata presso la sede di servizio** (Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Direzione Regionale, Direzione Centrale o Ufficio) ovvero essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento presso la medesima sede.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere presentata o spedita entro il termine perentorio di **trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno** e di cui sarà data notizia sui siti di cui al precedente art.1.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di ricezione desumibile dal protocollo apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza, ovvero, in caso di utilizzo del servizio postale, dal timbro di spedizione della raccomandata.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione indicati nella domanda devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 3 comma 5 del citato decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d) sede di servizio;
- e) di possedere la qualifica di capo squadra esperto e i requisiti di anzianità di cui al precedente articolo 1;
- f) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2010 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- g) **(solo per gli specialisti)** di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data e la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- h) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza:
 - nel ruolo dei capi squadra compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
 - nel ruolo dei vigili del fuoco compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
- i) di essere o meno incorso nella perdita di anzianità di servizio specificando, in caso positivo, se determinata da:
 - aspettativa per motivi personali o di famiglia;
 - dimissioni dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
 - qualsiasi altro titolo
- l) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- m) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- n) titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 237 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2010.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

L'anzianità posseduta nel ruolo dei Vigili del Fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00.

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che verrà pubblicata sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno, nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipovf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso i posti residui saranno attribuiti mediante lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del presente bando.

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfv.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area II, Via Cavour 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente della suddetta Area II.

Art. 10

Disposizioni finali

Le pubblicazioni sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Roma, 11 luglio 2012

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

D.M. n. 146

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante “Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 12 ottobre 2007, n. 237 recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”, così come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto l’art. 3 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.”;

Vista la Tabella A del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante la nuova dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, così come rideterminata dagli artt. 1 e 2 del DM 8 maggio 2006, n. 222 e incrementata dall’art. 3, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n.272 convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49;

Vista la nota n. 8661 del 19 marzo 2012 con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che alla data del 31 dicembre 2011 risultavano vacanti n. 220 posti nella qualifica di capo reparto, di cui n. 207 da generico, n. 10 da portuale, n. 3 da sommozzatore;

DECRETA

Art. 1

Posti disponibili per la promozione alla qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Modalità di accesso e requisiti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Ai sensi del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, è indetta una procedura selettiva, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per la copertura di n. 220 posti, disponibili al 31 dicembre 2011 nella qualifica di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui n. 207 da generico, n. 10 da portuale, n. 3 da sommozzatore.

In aggiunta ai suddetti posti, saranno messi a concorso quelli che dovessero restare comunque scoperti nella precedente procedura a capo reparto.

I posti di cui sopra sono conferibili con decorrenza 1 gennaio 2012.

Al concorso è ammesso esclusivamente il personale in servizio che, alla data del 31 dicembre 2011, abbia compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto computato ai sensi dell'art. 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2011, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, la verifica dei requisiti per l'accesso e l'esclusione dal concorso con proprio decreto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvuf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 2

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura per la promozione alla qualifica di capo reparto, decorrenza 1 gennaio 2012, **redatta sull' allegato modulo A) che costituisce parte integrante del presente bando, deve essere presentata presso la sede di servizio** (Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Direzione Regionale, Direzione Centrale o Ufficio) ovvero essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento presso la medesima sede.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere presentata o spedita entro il termine perentorio di **trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno** e di cui sarà data notizia sui siti di cui al precedente art.1.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di ricezione desumibile dal protocollo apposto sulla stessa dall'ufficio di appartenenza, ovvero, in caso di utilizzo del servizio postale, dal timbro di spedizione della raccomandata.

I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione indicati nella domanda devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 3 comma 5 del citato decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- d) sede di servizio;
- e) di possedere la qualifica di capo squadra esperto e i requisiti di anzianità di cui al precedente articolo 1;
- f) di non avere riportato nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2011 una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria;
- g) **(solo per gli specialisti)** di essere in possesso di specializzazione, indicando il tipo, la data e la sede ove è stata conseguita, e di essere a conoscenza di poter concorrere esclusivamente per i posti e per le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici;
- h) l'anzianità di servizio indicando la decorrenza:
 - nel ruolo dei capi squadra compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
 - nel ruolo dei vigili del fuoco compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento;
- i) di essere o meno incorso nella perdita di anzianità di servizio specificando, in caso positivo, se determinata da:
 - aspettativa per motivi personali o di famiglia;
 - dimissioni dai ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
 - qualsiasi altro titolo
- l) corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale e frequentati con profitto, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'Ufficio che ha rilasciato l'attestato;
- m) corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione, indicando il tipo di corso, la durata, il periodo di svolgimento, la sede presso cui è stato svolto e l'ufficio che ha rilasciato il titolo;
- n) titoli di studio (articolo 2, comma 1 lettera a) del D.M. n. 237 del 2007 e successive modificazioni), indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto o l'Università che lo ha rilasciato.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e da un segretario.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Capo Dipartimento.

Art. 4

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con indicazione del relativo punteggio, sono le seguenti: anzianità di servizio, corsi di aggiornamento professionale frequentati con profitto e titoli di studio.

I suddetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011.

Anzianità

L'anzianità posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00.

L'anzianità posseduta nel ruolo dei Vigili del Fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00.

Le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

Corsi di aggiornamento professionale

1) La frequenza **con profitto** di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00.

2) Nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione.

Sono esclusi i corsi basici ivi compresi, per gli specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione e quello per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Titoli di studio

- | | |
|--|------------|
| 1) Diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore | punti 0,50 |
| 2) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado | punti 1 |
| 3) Laurea attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2 |
| 4) Laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso | punti 2,50 |
| 5) Diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso | punti 3 |

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 5

Graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale

Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 4 del presente bando, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, che verrà pubblicata sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno, nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Art. 6

Scelta della sede

Sulla base della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando, accede al corso di formazione professionale un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso.

La predetta graduatoria determina la titolarità per la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'Amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non produce effetti ai fini della posizione di ruolo della graduatoria finale che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente bando.

I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione.

Nell'ambito della graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Il personale specialista può scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo.

Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso i posti residui saranno attribuiti mediante lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

Art. 7

Corso di formazione professionale

Il corso di formazione professionale avrà la durata di cinque settimane ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012, e si svolgerà presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, saranno stabiliti dal Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avverrà secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Graduatoria finale

La procedura concorsuale di cui al presente bando si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica.

A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'art. 5 del presente bando.

La suddetta graduatoria finale viene approvata con decreto del Capo Dipartimento e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfv.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con la successiva procedura concorsuale.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196 del 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità della procedura concorsuale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

Esclusivamente ai fini della verifica, i dati forniti potranno essere portati a conoscenza degli Enti di volta in volta interessati.

I candidati hanno facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali – Area II, Via Cavour 5 - 00184 Roma.

Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Dirigente della suddetta Area II.

Art. 10

Disposizioni finali

Le pubblicazioni sul sito internet <http://www.interno.it> del Ministero dell'Interno nonché sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> e sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it> del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Roma, 11 luglio 2012

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca